

**CONTRATTO ESECUTIVO - LOTTO 2 -**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO,**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO**

**SANITARIO NAZIONALE PER IL MINISTERO DELLA SALUTE -**

**ID 1974**

**CIG ACCORDO QUADRO 762875147A**

TRA

Ministero della Salute, Direzione generale della Programmazione sanitaria, con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma codice fiscale 97023180587, nella persona del dott. Stefano Lorusso, in qualità di Direttore generale, giusta poteri conferitigli con D.P.C.M. 29 luglio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 agosto 2022, foglio n. 2173, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Via Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”);

Ministero della Salute, Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5, codice fiscale 97618930586, elettivamente domiciliato ai fini del presente Accordo Quadro in viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma (di seguito per brevità anche “MdS DGSISS” o “Amministrazione”);

E

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura 24 capitale sociale Euro 34.095.537,11= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00967720285 P. IVA 05724831002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazzale dell’Agricoltura 24, nella



PREMESSO CHE

A) Con determina a contrarre del 18 ottobre 2018, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro, in 2 Lotti avente ad oggetto i servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della Salute, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni") ovvero le singole Direzioni Generali del Ministero della Salute e gli organismi i cui sistemi informativi operano nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario (Centro Nazionale Sangue e Centro Nazionale Trapianti) di seguito, per brevità "Amministrazioni".

B) Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 24 ottobre 2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 203 del 20 ottobre 2018 una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, distinto in due lotti, con previsione di aggiudicazione da parte di un solo operatore economico, per ogni lotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

C) per il Lotto 2, è risultato aggiudicatario il Fornitore ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 10 gennaio 2020;

D) in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, il Ministero della Salute, nonché dagli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente, utilizzano l'Accordo

Quadro, alle condizioni nel medesimo fissate, mediante la stipula di Con-tratti

Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro medesimo;

E) l'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto esecutivo;

F) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 9500718085;

G) il Codice univoco ufficio per la fatturazione è il seguente: NHHIYD.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

## **1. DEFINIZIONI**

**1.1** I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

**1.2** I termini tecnici contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

**1.3** Il presente Contratto esecutivo è regolato in via gradata:

a) dalle disposizioni del presente Contratto esecutivo e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

d) dalle disposizioni di cui al dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

## **2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

**2.1** Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo.

**2.2** Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo:

- l'Accordo Quadro,

- gli Allegati dell'Accordo Quadro,

- l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 3 dell'Accordo Quadro.

**2.3** In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

**2.4** Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

### **3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO E CORRISPETTIVO**

**3.1** Il presente Contratto esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore di *Servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della Salute e, specificatamente, del Progetto per la realizzazione della reportistica UE*. Tali servizi sono meglio specificati nel Piano dei Fabbisogni e nel relativo Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1 del presente Contratto esecutivo.

**3.2** I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto esecutivo, nonché nell'Accordo Quadro e relativi allegati.

**3.3** Il corrispettivo massimo del Contratto esecutivo, affidato in virtù dell'Accordo Quadro, è il seguente: Euro € 95.057,40 (novantacinquemilacinquantasette/40) IVA esclusa.

### **4. EFFICACIA E DURATA**

**4.1** Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro, il presente Contratto esecutivo decorrerà dalla data di sottoscrizione e cesserà il 31 dicembre 2022, fatti salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 dell'Accordo Quadro, nonché del successivo art. 16 del presente Contratto esecutivo.

**4.2** Fermo quanto previsto all'art. 4 dell'Accordo Quadro, la durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto dei Fabbisogni approvato dal Committente.

### **5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI**

**5.1** Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei Fabbisogni, nonché del Progetto dei Fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 3, 6 e 7 dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico

## **6. ATTIVAZIONE, EROGAZIONE DEI SERVIZI, STATI DI AVANZAMENTO, DISMISSIONE**

**6.1** Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

**6.2** Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto esecutivo dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, nonché nell'Offerta tecnica se migliorativa e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Progetto dei Fabbisogni e nel Piano Generale di Lavoro.

**6.3** Il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione contraente, per sua approvazione, il Piano di lavoro generale nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Eventuali modifiche al Piano di lavoro generale richieste dall'Amministrazione contraente, così come l'aggiornamento del predetto documento, dovrà essere svolto dal Fornitore nei termini e secondo le modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico.

**6.4** Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore è tenuto a redigere - e aggiornare - lo stato di avanzamento lavori in conformità alle modalità stabilite

nel Capitolato Tecnico e secondo le tempistiche in esso previste. Lo Stato Avanzamento Lavori è soggetto ad approvazione dell'Amministrazione.

**6.5** Alla scadenza o risoluzione del Contratto, al Fornitore è richiesto il trasferimento in favore dell'Amministrazione e/o di terzi dalla stessa designati, del *know how* sulle attività svolte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, nel corso degli ultimi 3 (tre) mesi del Contratto esecutivo, o su richiesta dell'Amministrazione, a porre in essere tutte le attività di phase out necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base all'Accordo Quadro e al presente Contratto esecutivo al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.

## **7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

**7.1.** Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce dell'Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo.

**7.2** Per l'Amministrazione è designata quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Mariadonata Bellentani, Direttore dell'Ufficio 2 della Direzione generale della programmazione sanitaria. È nominata Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Serena Battilomo, Direttore dell'Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale - della Direzione della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica.



**7.3.** Per il fornitore è designato Responsabile Unico delle Attività Contrattuali il dott. Attilio Rauso. Nel progetto dei fabbisogni allegato al presente contratto sono riportati i nominativi/ruoli dell'organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.

## **8. CONSEGNA DEI PRODOTTI**

**8.1** In caso di consegna di eventuali output, i prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, o altrimenti concordati con l'Amministrazione, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro generale, pena l'applicazione di penali, secondo quanto specificamente previsto nell'Appendice 2 "Indicatori di Qualità del Lotto 2" al Capitolato Tecnico.

**8.2** I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di lavoro generale approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.

**8.3** Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.

**8.4** Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a mancata consegna dei prodotti.

**8.5** Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto esecutivo.

## **9. COLLAUDI - VERIFICHE DI CONFORMITA'**

**9.1** L'Amministrazione, direttamente o mediante terzi incaricati, procederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, ad effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida dell'ANAC, i collaudi e le verifiche di conformità dei servizi; i collaudi e le verifiche, che potranno essere eseguiti anche a campione, verranno effettuati, nel rispetto dei termini e secondo le modalità e le specifiche stabiliti nel Capitolato Tecnico che il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo, dichiara di accettare integralmente in ogni loro parte.

**9.2** I collaudi e le verifiche si intendono positivamente superati solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi e delle verifiche sono a carico del Fornitore.

**9.3** Nel caso di esito positivo dei collaudi e delle verifiche di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione".

**9.4** Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione dei collaudi/verifiche di conformità.

**9.5** Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.

## **10. PENALI**

**10.1** L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali descritte e regolate a livello di Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

**10.2** Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall'Accordo Quadro.

## **11. CORRISPETTIVI**

**11.1** I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato C dell'Accordo Quadro da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di adeguamento di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

**11.2** Detti corrispettivi maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell'ultima versione approvata, e sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente art. 9.3. Resta inteso che le modalità di determinazione dei corrispettivi, disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritte e il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo, dichiara di accettarle in ogni loro parte.

## **12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

**12.1** I corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità e tempistiche indicate nell'art. 11 "Importi dovuti e fatturazione" dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, previo accertamento da parte dell'Amministrazione delle

prestazioni effettuate e all'esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente articolo 9. Resta inteso che i termini per la fatturazione, disciplinati in sede di Accordo Quadro e di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritti e il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo, dichiara di accettarli in ogni loro parte.

**12.2** Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore, codice univoco dell'Ufficio NHH1YD, secondo le modalità previste dall'art. 11 dell'Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico, sarà corrisposta dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità e secondo quanto stabilito all'art. 19 dell'Accordo Quadro, previo accertamento in ogni caso delle prestazioni eseguite e all'esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente art. 9.

**12.3** L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del Contratto esecutivo, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**12.4** Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.

**12.5** I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione o del

Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti riportati nelle comunicazioni fornite dalle aziende del Raggruppamento aventi ad oggetto “Adeguamenti alla Legge 136/2010” le quali, ancorchè non materialmente allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **13. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**

**13.1** Il Fornitore ha costituito idonea garanzia ai fini dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto esecutivo, come stabilito all'art. 22 del Capitolato d'Oneri, nonché all'art. 13 dell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati.

### **14. SUBAPPALTO**

**14.1** Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 dell'Accordo Quadro.

### **15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

**15.1** È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto esecutivo disciplinate all'art.106, comma 1, lett.d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione stessa.

**15.2** Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto esecutivo, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le

cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

**15.3** È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

**15.4** In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto esecutivo.

**15.5** Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **16. RISOLUZIONE E RECESSO**

**16.1** L'Amministrazione potrà/dovrà risolvere/ recedere dal presente Contratto alle condizioni e nei termini stabiliti negli art. 14 e 15 dell'Accordo Quadro.

**16.2** Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o dal Responsabile), oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

**16.3** In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto esecutivo e di ritenere definitivamente la

garanzia di cui al precedente art. 13, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**16.4** In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

**16.5** In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 16, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto esecutivo, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo risolto a favore del nuovo fornitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6.13.

## **17. FORZA MAGGIORE**

**17.1** Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

**17.2** Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi

interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

**17.3** L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

## **18. RESPONSABILITÀ CIVILE**

**18.1** Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**19.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**19.2** Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore



con raccomandata a.r., il presente Contratto esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

**19.3** Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

**19.4** Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

**19.5** Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

**19.6** Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti

l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**19.7** L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto esecutivo, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

**19.8** Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

**19.9** Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore

mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del  
Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

## **20. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

**20.1** Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

**20.2** Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

**20.3** Al presente Contratto esecutivo si applica l'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment").

## **21. FORO COMPETENTE**

**21.1** Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**22.1** Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la valutazione dell'offerta e per la stipula. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'oneri al paragrafo n. 24. Inoltre, il Fornitore dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Contraente per l'esecuzione del Contratto esecutivo

**22.2** Con la sottoscrizione del presente Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto esecutivo, in ragione di quanto sopra precisato.

**22.3** Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

**22.4** Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

**22.5** Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme rispetto alle istruzioni ricevute, risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli "interessati". In tal caso, il Committente, in concerto con l'Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

**22.6** Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di

sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

## **ARTICOLO 22 BIS NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**22 Bis.1** Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del D.L.gs. 101/2018 (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali"), nonché delle istruzioni nel seguito fornite.

**22 Bis.2** Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

**22 Bis.3** Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili.

**22 Bis.4** Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure

(privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017;

i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

**22 Bis.5** Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione dell'Amministrazione medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento>.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento ha definito un piano di misure di sicurezza approvato dell'Amministrazione, al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE che il Fornitore si impegna a rispettare. La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita



anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

**22 Bis.6** Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su

richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.

**22 Bis.7** Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando, il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale verificare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub Responsabile/terzo autorizzato.

**22 Bis.8** Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contraenti salvo quanto previsto dall'art 82 del GDPR.

**22 Bis.9** Il Fornitore Responsabile del trattamento, in relazione alla natura del trattamento, deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando per quanto di competenza, quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

**22 Bis.10** Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.

**22 Bis.11** Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

**22 Bis.12** Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della

protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

**22 Bis.13** Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.

**22 Bis.14** Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione del Ministero della Salute l’elenco aggiornato delle nomine.

**22 Bis.15** Il Responsabile del trattamento, per quanto di competenza ed in relazione alla natura del trattamento, si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

**22 Bis.16** Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.

**22 Bis.17** Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti

istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

**22 Bis.18** Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

IL MINISTERO DELLA SALUTE

IL FORNITORE

Direzione generale della

Direzione generale della

programmazione sanitaria

digitalizzazione, del sistema

informativo sanitario e della

statistica

Il Direttore Generale

Il Direttore dell'Ufficio 1

Procuratore Speciale

Stefano Lorusso

Stefano Saccone

Antonio Delli Gatti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 2 Valore delle premesse e degli

allegati, Art. 3 Oggetto del Contratto esecutivo e corrispettivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Attivazione, Erogazione dei servizi, stati di avanzamento, dismissione, Art. 7 Gestione del Contratto esecutivo, Art. 8 Consegna dei prodotti; Art. 9 Collaudi – Verifiche di Conformità, Art. 10 Penali, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Fatturazione e pagamenti, Art. 13 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 14 Subappalto, Art. 15 Divieto di cessione del Contratto esecutivo e cessione del credito, Art. 16 Risoluzione e Recesso, Art. 17 Forza maggiore, Art. 18 Responsabilità civile, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 21 Foro competente, Art. 22 Trattamento dei dati personali, Art. 22 bis Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Letto, approvato e sottoscritto

IL FORNITORE

Procuratore Speciale

Antonio Delli Gatti

Allegato finanziario

| Servizio                                      | Anno 2022          |
|---|--------------------|
| Sviluppo Applicativo in FP                    | € 70.885,40        |
| Sviluppo Applicativo in GGPP<br>(tariffa mix) | € 22.848,00        |
| Conduzione applicativa                        | € 1.324,00         |
| <b>TOTALE (iva esclusa)</b>                   | <b>€ 95.057,40</b> |